

Focus - Il finanziamento dei compliance scheme

Ultimo aggiornamento: Aprile 2013

Il dispositivo di base - attuato in quasi tutti i Paesi che hanno recepito la Direttiva imballaggi - è il seguente:

- La norma prevede che tutti i soggetti “responsabili dell’immissione di imballaggi” sul mercato provvedano al recupero e al riciclo di tali imballaggi quando questi cessano di essere utilizzati come tali e si trasformano in rifiuti.
- I soggetti responsabili, tuttavia, hanno facoltà di delegare i propri obblighi a un Compliance Scheme autorizzato ad effettuare la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi immessi al consumo dai propri aderenti.
- A fronte di questa delega, i soggetti aderenti sono tenuti a versare al Compliance Scheme un contributo in denaro, calcolato in rapporto alla quantità, tipologia e qualità degli imballaggi immessi (i criteri di valutazione differiscono notevolmente da Paese a Paese).

Meccanismo e formule di prelievo

Il funzionamento economico dei Compliance Scheme europei si fonda prevalentemente su specifici prelievi (fee o contributi) richiesti ai soggetti che aderiscono al sistema. Le formule di prelievo attualmente praticate in Europa presentano un quadro estremamente differenziato, dove al classico “contributo per materiale” (unica formula applicata in Italia) si aggiungono numerosissime varianti.

Il presente documento offre una panoramica completa dei diversi sistemi di prelievo praticati nei Paesi Europei.

Punto di prelievo

Ogni Paese esprime proprie valutazioni su chi vada considerato “responsabile dell’immissione di imballaggi” sul mercato. Sono valutazioni che dipendono dal particolare equilibrio tra le norme nazionali in materia e la discrezionalità gestionale di ciascun Compliance Scheme, nonché da modi differenti di interpretare la “responsabilità del produttore” e la “responsabilità condivisa”.

Il presente documento offre una panoramica completa sul cosiddetto “punto di prelievo” e cioè la designazione dei soggetti che, all’interno della filiera, sono tenuti al versamento del contributo.

Trattamento contabile e fiscale del contributo

Ogni soggetto obbligato paga il contributo sulla base delle quantità che dichiara di immettere in un determinato anno. Poiché il pagamento del fee è sempre anticipato, in linea di massima i Compliance scheme emettono fattura sulla base della dichiarazione dell’anno precedente quello di fatturazione, effettuando successivi conguagli.

Fee e contributi sono sempre soggetti a IVA.

Nel presente documento sono analizzate le specifiche di alcuni paesi significativi.

- Belgio
- Francia
- Germania
- Irlanda
- Lussemburgo
- Repubblica Ceca
- Spagna
- Svezia

I punti di prelievo

Chi deve pagare il contributo?

Ogni Paese esprime proprie valutazioni su chi vada considerato “responsabile dell’immissione di imballaggi” sul mercato. Sono valutazioni che dipendono dal particolare equilibrio tra le norme nazionali in materia e la discrezionalità gestionale di ciascun Compliance Scheme, nonché da modi differenti di interpretare la “responsabilità del produttore” e la “responsabilità condivisa”.

Nella maggioranza dei Paesi europei il cosiddetto “punto di prelievo” (cioè la designazione dei soggetti che, all’interno della filiera, sono tenuti al versamento del contributo) va a cadere su Filler (i nostri “Utilizzatori”) e Importatori di merci imballate.

Questa scelta privilegia, in un certo senso, l’attenzione alla filiera commerciale rispetto alla filiera di materiale. Il Filler infatti immette nel mercato l’imballaggio contestualmente alla merce, e lo indirizza in flussi che corrispondono ai flussi economici dei prodotti. Ciò ha fatto sì che i sistemi basati su questo criterio di prelievo potessero nel tempo aggiungere al classico “contributo per materiale” anche dei contributi “per tipologie” commerciali (contenitori per bevande, cartoni per bevande, imballaggi di servizio ecc.), frammentando le modalità di prelievo (vedi paragrafo “Formule di prelievo”).

L’Italia fa caso a parte, essendo praticamente l’unico Paese che pone il punto di prelievo prevalente sui Produttori di imballaggi (solo la Slovacchia ha una formula simile, in un contesto molto differente). Si tratta di una scelta reciproca alla precedente, che pone la priorità sulla filiera di materiale e riesce ad assoggettare tutte le tipologie di imballaggi a prescindere dai flussi commerciali.

Vi sono poi Paesi improntati alla ripartizione del prelievo su tutta la filiera (casi principali: Regno Unito, Irlanda, Repubblica Ceca), secondo un criterio che a sua volta privilegia la filiera di materiale rispetto ai flussi commerciali. Tuttavia la particolare modalità di attuazione del prelievo (soprattutto per Regno Unito) rende difficilmente confrontabili questi sistemi con le formule precedenti.

Chi deve pagare il contributo?

Ogni Paese esprime proprie valutazioni su chi vada considerato “responsabile dell’immissione di imballaggi” sul mercato. Sono valutazioni che dipendono dal particolare equilibrio tra le norme nazionali in materia e la discrezionalità gestionale di ciascun Compliance Scheme, nonché da modi differenti di interpretare la “responsabilità del produttore” e la “responsabilità condivisa”.

Nella maggioranza dei Paesi europei il cosiddetto “punto di prelievo” (cioè la designazione dei soggetti che, all’interno della filiera, sono tenuti al versamento del contributo) va a cadere su Filler (i nostri “Utilizzatori”) e Importatori di merci imballate.

Questa scelta privilegia, in un certo senso, l’attenzione alla filiera commerciale rispetto alla filiera di materiale. Il Filler infatti immette nel

mercato l'imballaggio contestualmente alla merce, e lo indirizza in flussi che corrispondono ai flussi economici dei prodotti. Ciò ha fatto sì che i sistemi basati su questo criterio di prelievo potessero nel tempo aggiungere al classico "contributo per materiale" anche dei contributi "per tipologie" commerciali (contenitori per bevande, cartoni per bevande, imballaggi di servizio ecc.), frammentando le modalità di prelievo (vedi paragrafo "Formule di prelievo").

L'Italia fa caso a parte, essendo praticamente l'unico Paese che pone il punto di prelievo prevalente sui Produttori di imballaggi (solo la Slovacchia ha una formula simile, in un contesto molto differente). Si tratta di una scelta reciproca alla precedente, che pone la priorità sulla filiera di materiale e riesce ad assoggettare tutte le tipologie di imballaggi a prescindere dai flussi commerciali.

Vi sono poi Paesi improntati alla ripartizione del prelievo su tutta la filiera (casi principali: Regno Unito, Irlanda, Repubblica Ceca), secondo un criterio che a sua volta privilegia la filiera di materiale rispetto ai flussi commerciali. Tuttavia la particolare modalità di attuazione del prelievo (soprattutto per Regno Unito) rende difficilmente confrontabili questi sistemi con le formule precedenti.

Posizionamento del Punto di prelievo Europa a 15

SOGGETTI DELLA FILIERA										
	Produt. materiali imbal.	Produt. imbal.	Filler (Utilizz.)	Distrib. e comm.	Import. materiali imbal.	Import. imbal. vuoti	Import. merci imballate	Produt./ Import. imbal. servizio	Punti vendita	
Austria			•	•			•			1)
Belgio			•				•	•		2)
Finlandia			•				•			
Francia			•	•			•		•	3)
Germania			•				•			4)
Grecia		•	•	•	•		•			
Irlanda	•	•	•	•	•	•	•	•		5)
Italia	•	•	•		•	•	•			6)
Lussemburgo			•	•			•			7)
Paesi Bassi			•	•			•		•	8)
Portogallo		•	•	•			•			9)
Regno Unito	•	•	•	•	•	•	•			10)
Spagna			•	•			•			11)
Svezia			•	•			•			12)

NOTE su Posizionamento del punto di prelievo

- 1)** In **Austria** per ciascuna filiera commerciale possono essere stabilite convenzioni interne per cui paga il Filler, oppure il distributore, oppure il commerciante, liberando da ogni responsabilità gli altri soggetti della filiera.
- 2)** In **Belgio** il prelievo effettuato su Produttori e Importatori di imballaggi di servizio (sacchetti di plastica, ma anche pellicole e stoviglie monouso) si attua attraverso una tassa specifica e pertanto non riguarda il Compliance Scheme nazionale (FOST-Plus).
- 3)** In **Francia**, sono considerati soggetti responsabili anche i produttori di di alcune tipologie di rifiuti non imballaggio, come carta stampata, vestiario e scarpe, per i quali per i quali sono stati creati Compliance scheme appositi. Nel caso della carta stampata, il responsabile è il Brandholder, cioè l'azienda per il cui marchio è stampata la carta.
I distributori sono responsabili solo per gli imballaggi dei prodotti imballati sul punto di vendita e per gli shopper distribuiti alla cassa.
- 4)** In **Germania**, come in Austria, possono essere stabilite convenzioni interne per cui paga il Filler, oppure il distributore, oppure il commerciante, liberando da ogni responsabilità gli altri soggetti della filiera; tuttavia, per ragioni di trasparenza, dal 2008 il soggetto che versa il contributo deve essere titolare di un marchio che appare sulla confezione.
- 5)** In **Irlanda** vengono assoggettati a contributo tutti i soggetti della filiera. Tuttavia solo i Filler e Importatori di merci imballate sono tenuti ad un vero e proprio contributo per materiale, mentre i soggetti "a monte" (Produttori e Importatori di materiali e di imballaggi vuoti) e i soggetti "a valle" (Distributori e Commercianti) sono tenuti esclusivamente al versamento di una quota di partecipazione.
- 6)** In **Italia** l'onere del contributo ricade sui Produttori e importatori di imballaggi, ma coinvolge contestualmente gli Utilizzatori (Filler). Possono essere assoggettati anche i Produttori e Importatori di materiali di imballaggio quando forniscono direttamente il Filler ("Autoproduttore").
- 7)** In **Lussemburgo** sono sottoposti a contributo anche i Distributori, in rapporto agli imballaggi di servizio che immettono sul mercato.
- 8)** Anche nei **Paesi Bassi** i Distributori sono sottoposti a contributo in rapporto agli imballaggi di servizio che immettono sul mercato.
- 9)** In **Portogallo** il sistema distingue gli imballaggi riutilizzabili da quelli non riutilizzabili. Per i primi è obbligatorio un sistema cauzionale imposto a tutti i soggetti della filiera, dal produttore di imballaggi fino al consumatore finale, e di conseguenza non esistono contributi a vantaggio del Compliance Scheme (SPV). Per gli imballaggi non riutilizzabili sono invece assoggettati i Filler e gli Importatori di merci imballate, ma anche i Produttori (solo nel caso degli imballaggi di servizio) e i Distributori/Commercianti (solo per gli imballaggi che essi stessi introducono nel mercato).

10) Nel **Regno Unito** vengono assoggettati tutti i soggetti della filiera (dai Produttori di materiali di imballaggio fino ai Distributori/Commercianti), secondo un particolare criterio “pro quota”, fissato per legge, attraverso il quale si dovrebbe ottenere il 100% del contributo atteso per ogni materiale. I contributi sono applicati attraverso l’acquisto di certificati PRN (Packaging Waste Recovering Notes) il cui prezzo varia col mercato.

11) In **Spagna** i Filler vengono interpretati in modo specifico come le aziende portatrici di un marchio. E per questo quando un Distributore/Commerciante è a sua volta rappresentante/venditore di un certo marchio, oppure intestatario di un marchio proprio, diviene assoggettato secondo gli stessi criteri adottati per il Filler.

12) In **Svezia**, oltre a Filler e Importatori di merci imballate, possono essere assoggettati anche i Distributori/Commercianti quando sono direttamente intestatari di un marchio.

Posizionamento del Punto di prelievo Paesi Nuovo accesso

SOGGETTI DELLA FILIERA										
	Produt. materiali imbal.	Produt. imbal.	Filler (Utiliz.)	Distrib. e comm.	Import. materiali imbal.	Import. imbal. vuoti	Import. merci imballate	Produt./ Import. imbal. servizio	Punti vendita	
Bulgaria			•				•	•		1)
Cipro			•	•			•			2)
Estonia			•	•			•			2)
Lettonia			•				•			
Lituania			•				•			
Malta			•				•			
Polonia			•	•			•		•	3)
Repubblica Ceca	•	•	•		•	•	•			4)
Romania			•	•			•	•		5)
Slovacchia		•	•	•		•	•			6)
Slovenia			•	•			•			
Ungheria		•	•				•			7)

NOTE su Posizionamento del punto di prelievo

- 1) In **Bulgaria** il prelievo effettuato su Produttori e Importatori di imballaggi di servizio (sacchetti di plastica) si attua attraverso una tassa specifica e pertanto non riguarda il Compliance Scheme nazionale (Ecopack).
- 2) A **Cipro** e in **Estonia** i Distributori/Commercianti sono assoggettati al contributo quando intestatari di un marchio (Brandholder).
- 3) In **Polonia** i Filler e gli Importatori di merci imballate (ma anche i Distributori di grandi dimensioni e i Commercianti che distribuiscono imballaggi di servizio) versano il loro contributo attraverso l'acquisto (prevalentemente effettuato attraverso i Compliance Scheme) di Certificati di recupero e riciclo, il cui valore è determinato dal mercato.
- 4) Nella **Repubblica Ceca** il prelievo è virtualmente distribuito su tutta la packaging chain, ma in ogni filiera commerciale possono essere attuate convenzioni in base alle quali una sola categoria di soggetti obbligati (il Produttore di imballaggi piuttosto che il Filler) decide di farsi carico del versamento a nome degli altri soggetti responsabili. Il soggetto che ha versato può redistribuire gli oneri agli altri soggetti della filiera.
- 5) In **Romania**, il prelievo effettuato su Produttori e Importatori di imballaggi di servizio (sacchetti di plastica) si attua attraverso una tassa specifica e pertanto non riguarda il Compliance Scheme nazionale (Ekorom).
- 6) In **Slovacchia** – secondo una formula parzialmente analoga a quella italiana – il punto di prelievo è posto alla prima immissione sul mercato dell'imballaggio anziché al primo utilizzo. Possono essere assoggettati anche i Filler in quanto "Autoproduttori" (come in Italia), nonché i Distributori, in relazione agli imballaggi direttamente immessi nel mercato.
- 7) In **Ungheria** la responsabilità della ripresa e gestione dei rifiuti di imballaggio è in capo ai produttori nel caso in cui gli imballaggi siano prodotti in Ungheria; nel caso di imballaggi vuoti importati, il soggetto obbligato è, invece, il Packer/Filler. Soggetti obbligati sono anche gli importatori di merce imballata.

Le formule di prelievo

Il quadro delle formule di prelievo applicate nei diversi Paesi europei è estremamente differenziato e al classico “contributo per materiale” si aggiungono numerosissime varianti di contributi per tipologie particolari, tariffe annuali o per singola unità di packaging, variazioni in funzione della dimensione dell’imballaggio o delle caratteristiche dell’azienda responsabile, agevolazioni per gli imballaggi facilmente riciclabili, aggravati a carico di materiali difficilmente recuperabili e così via.

Sintesi delle tipologie di prelievo prevalenti Europa a 15

CONTRIBUTI O FEE										
	Su materiali singoli	Su raggrup. per tipologie	Su tipologie particolari	Contrib. annuale	Contrib. per "unità"	Quota fissa partecipazione	Produt./ Import. imbal. di servizio	Esenzioni	Tasse/ Accise	
Austria	•	•	•					•		1)
Belgio	•	•							•	2)
Finlandia	•	•		•				•	•	3)
Francia	•	•			•				•	4)
Germania	•	•								
Grecia	•	•			•					5)
Irlanda	•					•			•	6)
Italia	•									
Lussemburgo	•	•								
Paesi Bassi	•	•	•							7)
Portogallo	•	•	•					•		8)
Regno Unito	•			•					•	9)
Spagna	•	•	•		•					10)
Svezia	•	•	•	•	•					11)

PARAMETRI DI VARIAZIONE					
	Per dimensione peso/imballaggi	Per dimensione azienda	Per riciclabilità	Per quantità trattate	
Austria	•	•			
Belgio					
Finalndia					
Francia	•		•		
Germania					
Grecia	•			•	
Irlanda					
Italia					
Lussemburgo					
Paesi Bassi					
Portogallo					
Regno Unito					
Spagna	•				10)
Svezia					

NOTE su Sintesi delle tipologie di prelievo prevalenti

1) In **Austria** vengono esentate dagli obblighi le piccole aziende il cui fatturato annuo si colloca sotto ai 726.728 euro, oppure il cui fatturato sulle importazioni non superi i 40.000 euro/anno. Queste imprese sono tenute a pagare una somma forfettaria di 110 euro. L'esenzione non si applica agli imballaggi di servizio.

2) In **Belgio** è attivo dal 2007 un sistema di tassazione specifica per i contenitori per bevande nonché per sacchetti di plastica, pellicole trasparenti, fogli di alluminio e stoviglie monouso.

3) In **Finlandia** vengono esentate dagli obblighi le aziende con fatturato inferiore al 1.000.000 di euro/anno. Tali aziende non sono tenute alla comunicazione dei propri dati, ma possono comunque aderire a PYR pagando la tariffa di registrazione. Nel sistema finlandese i contenitori per bevande sono sottoposti ad un doppio meccanismo, che intreccia un sistema di tassazione a quello di deposito cauzionale. Dal 1° gennaio 2008 è in vigore una tassa che colpisce sia gli imballaggi refillable che i non refillable per tutti i tipi di bevande (ad esclusione dei cartoni), esentando però gli imballaggi sottoposti a deposito cauzionale e gestiti da una Producer Organization.

4) In **Francia** sono stati introdotti meccanismi disincentivanti (non vere e proprie tasse) per packaging ad altro impatto ambientale.

5) In **Grecia** oltre al contributo per materiale, esiste un contributo fisso ogni 100 unità di imballaggio (0,4 euro). Nel caso degli imballaggi industriali e commerciali il contributo varia in rapporto alle quantità.

6) In **Irlanda** la “quota fissa di partecipazione” varia in funzione della diversa tipologia delle imprese assoggettate (Produttori, Filler, Commercianti ecc.), e va dai 2,5 euro/tonnellata fino ai 4,1 euro/tonnellata. Per piccole aziende che vendono direttamente ai consumatori e non importano packaging, sono previsti fee molto bassi, basati sul fatturato.

Nel sistema irlandese i sacchetti di plastica sono sottoposti a una tassa di 0,22 centesimi di euro. La tassa non si applica ai sacchetti di certe dimensioni utilizzati per contenere carne e pesce fresco, frutta e verdura fresca.

7) Nei **Paesi Bassi** dal 2013 decade il precedente sistema di tassazione sui materiali da imballaggio e si torna ad un sistema fondato su accordi volontari, con fee per materiale.

8) In **Portogallo** i soggetti obbligati con fatturato annuo inferiore ai 100.000 euro sono esentati dal contributo per materiale, che viene sostituito dal pagamento di una quota fissa al Compliance Scheme.

Dal 2010 il contributo per le buste di plastica e di carta deve essere corrisposto separatamente nella categoria “imballaggio primario”.

9) Le quattro Nazioni costitutive del **Regno Unito** hanno agito indipendentemente dal Governo centrale riguardo l'introduzione della tassa sui sacchetti di plastica: il Galles ha introdotto una tassa sui sacchetti di plastica nel 2011, per un valore pari a 6 centesimi di euro (5 pence) per unità. Una tassa di pari valore è stata introdotta in Irlanda del Nord nel 2013 e sarà introdotta in Scozia nel 2014 e in Inghilterra nel 2015.

10) In **Spagna** Ecovidrio impone il pagamento di un fee per unità di contenitore immesso sul mercato, a cui va aggiunto un fee calcolato sul peso.

PARAMETRI DI VARIAZIONE		
	Per dimensione peso/ imballaggi	Per quantità trattate
Bulgaria		
Cipro		
Estonia		
Lettonia		
Lituania		
Malta		•
Polonia		
Repubblica Ceca	•	
Romania		
Slovacchia		
Slovenia		
Ungheria		

NOTE su Sintesi delle tipologie di prelievo prevalenti

1) In **Bulgaria** le aziende che non aderiscono a un Compliance Scheme sono soggette al pagamento della tassa ambientale, molto più onerosa del contributo dovuto al Compliance Scheme.

2) In **Estonia** esiste una “accisa sugli imballaggi” (50% del gettito all’erario e 50% utilizzato per finanziare infrastrutture di raccolta), a carico di Filler e Importatori, che viene applicata sulla differenza tra gli obiettivi di recupero e riciclaggio imposti dalla normativa e i risultati effettivamente raggiunti.

3) Il Lettonia esiste una “Tassa sulle risorse naturali” che si applica anche agli imballaggi, ma anche qui essa viene applicata solo sulla differenza tra obiettivi e risultati dei Compliance Scheme (dal 2007 questo caso non si è verificato per la principale organizzazione nazionale, LZP).

Un provvedimento normativo entrato in vigore nel gennaio 2008, ha introdotto una specifica tassa sugli shopper in plastica, esentando i sacchetti in plastica biodegradabile. La tassa è a carico dei commercianti al dettaglio.

4) Anche in Lituania esiste una tassa (sugli imballaggi primari) che è posta a carico di Filler e Importatori self complier per i quantitativi di imballaggio primario immesso sul mercato. La partecipazione a una Recovery Organisation con funzioni di Compliance Scheme, e il corrispondente versamento dei fee, libera dagli obblighi il soggetto responsabile.

5) A Malta esiste un “eco-contributo” che è una tassa fissa per unità, applicata alle bevande confezionate in plastica, vetro e metallo, ai sacchetti di plastica e agli imballaggi in EPS. L’esenzione è concessa ai soggetti che partecipano ad un Compliance Scheme approvato, ed è legata alla percentuale di recupero ottenuto da quella organizzazione.

6) In Polonia, vige una tassa sugli imballaggi che viene versata solo per la differenza tra obiettivi e risultati.

7) Nella Repubblica Ceca sono esentate da ogni contributo le aziende che immettono nel mercato quantitativi di imballaggi inferiori ai 300 Kg/anno.

8) Anche in Romania esiste una tassa sugli imballaggi che viene versata solo per la differenza tra obiettivi e risultati. Sono esonerati dalla tassa i produttori e gli importatori di prodotti farmaceutici.

Nel sistema rumeno, i sacchetti di plastica sono sottoposti a una tassa di 0,02 centesimi di euro. La tassa non si applica ai sacchetti di di tessuto e in plastica biodegradabile.

9) Anche in Slovacchia esiste una tassa sugli imballaggi che viene versata solo per la differenza tra obiettivi e risultati raggiunti. Il fondo derivante dalla tassa è destinato prevalentemente alla realizzazione di infrastrutture di raccolta e recupero.

10) In Slovenia esiste una tassa ambientale che colpisce tutti i materiali di imballaggio immessi al mercato, indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi e dall’appartenenza o meno del soggetto obbligato ad un Compliance Scheme. La tassa è calcolata secondo “unità di inquinamento”, poste pari a una per chilogrammo di materiale. Sono esentati dalla tassazione i produttori che annualmente introducono sul mercato meno di 15 tonnellate di imballaggi complessivi.

11) In Ungheria esiste un articolato sistema di tasse la cui applicazione a carico dei produttori, nel caso in cui gli imballaggi siano prodotti in Ungheria; nel caso di prodotti importati, la tassa è a carico dei Packer/Filler.

Le formule di prelievo

Il quadro delle formule di prelievo applicate nei diversi Paesi europei è estremamente differenziato e al classico “contributo per materiale” si aggiungono numerosissime varianti di contributi per tipologie particolari, tariffe annuali o per singola unità di packaging, variazioni in funzione della dimensione dell’imballaggio o delle caratteristiche dell’azienda responsabile, agevolazioni per gli imballaggi facilmente riciclabili, aggravii a carico di materiali difficilmente recuperabili e così via.

Sintesi delle tipologie di prelievo prevalenti Europa a 15

CONTRIBUTI O FEE										
	Su materiali singoli	Su raggrup. per tipologie	Su tipologie particolari	Contrib. annuale	Contrib. per "unità"	Quota fissa	Produt./ Import. imbal. di servizio	Esenzioni	Tasse/ Accise	
Austria	•	•	•					•		1)
Belgio	•	•							•	2)
Finlandia	•	•		•				•	•	3)
Francia	•	•			•				•	4)
Germania	•	•								
Grecia	•	•			•					5)
Irlanda	•					•			•	6)
Italia	•									
Lussemburgo	•	•								
Paesi Bassi	•	•	•							7)
Portogallo	•	•	•					•		8)
Regno Unito	•			•					•	9)
Spagna	•	•	•		•					10)
Svezia	•	•	•	•	•					11)

PARAMETRI DI VARIAZIONE					
	Per dimensione peso/imballaggi	Per dimensione azienda	Per riciclabilità	Per quantità trattate	
Austria	•	•			
Belgio					
Finalndia					
Francia	•		•		
Germania					
Grecia	•			•	
Irlanda					
Italia					
Lussemburgo					
Paesi Bassi					
Portogallo					
Regno Unito					
Spagna	•				10)
Svezia					

NOTE su Sintesi delle tipologie di prelievo prevalenti

1) In **Austria** vengono esentate dagli obblighi le piccole aziende il cui fatturato annuo si colloca sotto ai 726.728 euro, oppure il cui fatturato sulle importazioni non superi i 40.000 euro/anno. Queste imprese sono tenute a pagare una somma forfettaria di 110 euro. L'esenzione non si applica agli imballaggi di servizio.

2) In **Belgio** è attivo dal 2007 un sistema di tassazione specifica per i contenitori per bevande nonché per sacchetti di plastica, pellicole trasparenti, fogli di alluminio e stoviglie monouso.

3) In **Finlandia** vengono esentate dagli obblighi le aziende con fatturato inferiore al 1.000.000 di euro/anno. Tali aziende non sono tenute alla comunicazione dei propri dati, ma possono comunque aderire a PYR pagando la tariffa di registrazione.

Nel sistema finlandese i contenitori per bevande sono sottoposti ad un doppio meccanismo, che intreccia un sistema di tassazione a quello di deposito cauzionale. Dal 1° gennaio 2008 è in vigore una tassa che colpisce sia gli imballaggi refillable che i non refillable per tutti i tipi di bevande (ad esclusione dei cartoni), esentando però gli imballaggi sottoposti a deposito cauzionale e gestiti da una Producer Organization.

4) In **Francia** sono stati introdotti meccanismi disincentivanti (non vere e proprie tasse) per packaging ad altro impatto ambientale.

5) In **Grecia** oltre al contributo per materiale, esiste un contributo fisso ogni 100 unità di imballaggio (0,4 euro). Nel caso degli imballaggi industriali e commerciali il contributo varia in rapporto alle quantità.

6) In **Irlanda** la “quota fissa di partecipazione” varia in funzione della diversa tipologia delle imprese assoggettate (Produttori, Filler, Commercianti ecc.), e va dai 2,5 euro/tonnellata fino ai 4,1 euro/tonnellata. Per piccole aziende che vendono direttamente ai consumatori e non importano packaging, sono previsti fee molto bassi, basati sul fatturato.

Nel sistema irlandese i sacchetti di plastica sono sottoposti a una tassa di 0,22 centesimi di euro. La tassa non si applica ai sacchetti di certe dimensioni utilizzati per contenere carne e pesce fresco, frutta e verdura fresca.

7) Nei **Paesi Bassi** dal 2013 decade il precedente sistema di tassazione sui materiali da imballaggio e si torna ad un sistema fondato su accordi volontari, con fee per materiale.

8) In **Portogallo** i soggetti obbligati con fatturato annuo inferiore ai 100.000 euro sono esentati dal contributo per materiale, che viene sostituito dal pagamento di una quota fissa al Compliance Scheme.

Dal 2010 il contributo per le buste di plastica e di carta deve essere corrisposto separatamente nella categoria “imballaggio primario”.

9) Le quattro Nazioni costitutive del **Regno Unito** hanno agito indipendentemente dal Governo centrale riguardo l'introduzione della tassa sui sacchetti di plastica: il Galles ha introdotto una tassa sui sacchetti di plastica nel 2011, per un valore pari a 6 centesimi di euro (5 pence) per unità. Una tassa di pari valore è stata introdotta in Irlanda del Nord nel 2013 e sarà introdotta in Scozia nel 2014 e in Inghilterra nel 2015.

10) In **Spagna** Ecovidrio impone il pagamento di un fee per unità di contenitore immesso sul mercato, a cui va aggiunto un fee calcolato sul peso.

Trattamento contabile e fiscale del contributo

Il funzionamento economico dei Compliance Scheme europei si fonda prevalentemente su un meccanismo di prelievo (un fee di partecipazione o un contributo ambientale) esercitato su soggetti che aderiscono al sistema.

Un caso particolare è rappresentato dai Paesi Bassi: dal 2006 al 2012 i soggetti responsabili hanno adempiuto agli obblighi di legge aderendo all'unico Compliance Scheme autorizzato, Nedvang, che provvedeva al pagamento della tassa sugli imballaggi per conto dei propri associati.

Nell'ottobre 2012 è stato sottoscritto un accordo volontario Governo/industriali per trasformare il sistema a tassazione in un sistema a fee per materiali, entrato in vigore dal gennaio 2013. I versamenti dei fee andranno indirizzati ad un nuovo ente, la Stichting Afvalfonds Verpakking (SAV). Per maggiori informazioni, vedi la sezione dedicata ai Paesi Bassi.

[Vai alla scheda Paese.](#)

Ogni soggetto obbligato paga il contributo sulla base del quantitativo di imballaggi immessi sul mercato nell'anno, o comunque nel periodo fissato dal Compliance scheme che può essere su base mensile, trimestrale o annuale.

Fanno eccezione il sistema britannico e quello polacco. In entrambi questi paesi non si pagano fee sui materiali immessi, bensì si documenta al Compliance scheme l'avvenuto riciclo o recupero degli obiettivi assegnati, attraverso un sistema di certificati di riciclo, commerciabili. Per maggiori informazioni si consultino le schede dei singoli Paesi.

[>> Vai alla scheda Paese del Regno Unito](#)

[>> Vai alla scheda Paese della Polonia](#)

Tutti i Compliance scheme richiedono che le quantità di imballaggi immessi siano dichiarate al sistema stesso attraverso una comunicazione formalizzata. Sulla base di questo report viene calcolata la cifra che il soggetto obbligato deve corrispondere al Compliance scheme.

Il fee, versato periodicamente dal soggetto obbligato al Compliance scheme per contribuire alle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, è generalmente considerato il corrispettivo di un servizio e come tale fatturato e assoggettato a Iva.

Sulla base delle informazioni reperite, riportiamo nel presente documento le indicazioni sulle modalità di conteggio dei fee, fatturazione e termini di prescrizione dei principali Compliance scheme di alcuni Paesi europei.

Sempre nel presente documento è possibile consultare le percentuali Iva a cui il contributo è soggetto, in ciascun Paese europeo.

PARAMETRI DI VARIAZIONE		
	Per dimensione peso/ imballaggi	Per quantità trattate
Bulgaria		
Cipro		
Estonia		
Lettonia		
Lituania		
Malta		•
Polonia		
Repubblica Ceca	•	
Romania		
Slovacchia		
Slovenia		
Ungheria		

NOTE su Sintesi delle tipologie di prelievo prevalenti

1) In **Bulgaria** le aziende che non aderiscono a un Compliance Scheme sono soggette al pagamento della tassa ambientale, molto più onerosa del contributo dovuto al Compliance Scheme.

2) In **Estonia** esiste una “accisa sugli imballaggi” (50% del gettito all’erario e 50% utilizzato per finanziare infrastrutture di raccolta), a carico di Filler e Importatori, che viene applicata sulla differenza tra gli obiettivi di recupero e riciclaggio imposti dalla normativa e i risultati effettivamente raggiunti.

3) Il Lettonia esiste una “Tassa sulle risorse naturali” che si applica anche agli imballaggi, ma anche qui essa viene applicata solo sulla differenza tra obiettivi e risultati dei Compliance Scheme (dal 2007 questo caso non si è verificato per la principale organizzazione nazionale, LZP).

Un provvedimento normativo entrato in vigore nel gennaio 2008, ha introdotto una specifica tassa sugli shopper in plastica, esentando i sacchetti in plastica biodegradabile. La tassa è a carico dei commercianti al dettaglio.

4) Anche in Lituania esiste una tassa (sugli imballaggi primari) che è posta a carico di Filler e Importatori self complier per i quantitativi di imballaggio primario immesso sul mercato. La partecipazione a una Recovery Organisation con funzioni di Compliance Scheme, e il corrispondente versamento dei fee, libera dagli obblighi il soggetto responsabile.

5) A Malta esiste un “eco-contributo” che è una tassa fissa per unità, applicata alle bevande confezionate in plastica, vetro e metallo, ai sacchetti di plastica e agli imballaggi in EPS. L’esenzione è concessa ai soggetti che partecipano ad un Compliance Scheme approvato, ed è legata alla percentuale di recupero ottenuto da quella organizzazione.

6) In Polonia, vige una tassa sugli imballaggi che viene versata solo per la differenza tra obiettivi e risultati.

7) Nella Repubblica Ceca sono esentate da ogni contributo le aziende che immettono nel mercato quantitativi di imballaggi inferiori ai 300 Kg/anno.

8) Anche in Romania esiste una tassa sugli imballaggi che viene versata solo per la differenza tra obiettivi e risultati. Sono esonerati dalla tassa i produttori e gli importatori di prodotti farmaceutici.

Nel sistema rumeno, i sacchetti di plastica sono sottoposti a una tassa di 0,02 centesimi di euro. La tassa non si applica ai sacchetti di di tessuto e in plastica biodegradabile.

9) Anche in Slovacchia esiste una tassa sugli imballaggi che viene versata solo per la differenza tra obiettivi e risultati raggiunti. Il fondo derivante dalla tassa è destinato prevalentemente alla realizzazione di infrastrutture di raccolta e recupero.

10) In Slovenia esiste una tassa ambientale che colpisce tutti i materiali di imballaggio immessi al mercato, indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi e dall’appartenenza o meno del soggetto obbligato ad un Compliance Scheme. La tassa è calcolata secondo “unità di inquinamento”, poste pari a una per chilogrammo di materiale. Sono esentati dalla tassazione i produttori che annualmente introducono sul mercato meno di 15 tonnellate di imballaggi complessivi.

11) In Ungheria esiste un articolato sistema di tasse la cui applicazione a carico dei produttori, nel caso in cui gli imballaggi siano prodotti in Ungheria; nel caso di prodotti importati, la tassa è a carico dei Packer/Filler.

Dichiarazioni, fatturazioni e tempi di prescrizione in Belgio

Fost Plus

Dichiarazione dell'immesso

La prima dichiarazione dell'immesso va effettuata al momento dell'adesione al sistema. A partire dal secondo anno, le dichiarazioni vanno effettuate:

- entro il 31 gennaio, se la dichiarazione viene trasmessa in formato cartaceo.
- entro il 28 febbraio, se la dichiarazione viene compilata on-line.

Se si trasmette una dichiarazione errata o incompleta, Fost plus chiede una rettifica. Se le modifiche non vengono apportate nei tempi stabiliti, viene avviata una procedura di richiamo.

In caso di trasmissione tardiva della dichiarazione, per ogni mese di ritardo viene addebitata una penale pari all'1% dell'importo del contributo calcolato sulla base della dichiarazione dell'anno precedente. La multa va da un minimo di 30 euro a un massimo di 2.500 euro.

La prima dichiarazione si basa su una stima dell'immesso nell'anno solare in corso. A partire dal secondo anno, le dichiarazioni si riferiranno sempre all'anno solare precedente.

Esempio: un soggetto obbligato aderisce a Fost plus il 20 aprile del 2013. Per semplificazione amministrativa, l'adesione entra in vigore dal primo gennaio dell'anno in cui è stata sottoscritta, e cioè il 1° gennaio 2013. In questo caso, la prima dichiarazione si baserà su una stima dell'immesso per il 2012. Il computo definitivo per l'anno 2013 sarà effettuato e comunicato all'inizio del 2014.

Fatturazione

Dopo aver presentato la dichiarazione annuale riferita all'anno precedente a quello in corso, il soggetto obbligato riceverà una fattura con importo corrispondente al contributo dovuto.

Se l'ammontare è inferiore a 500 euro, il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione nel mese di settembre. Se, invece, l'ammontare è superiore a 500 euro, l'importo può essere pagato in due rate: una in aprile e una a settembre.

Tempi di prescrizione

In caso di *free riders* (come usualmente, ma impropriamente, vengono chiamate le aziende inadempienti), un accordo tra l'organismo di controllo CIE e Fost plus prevede che esse possano effettuare una richiesta di adesione retroattiva, a meno che non abbiano già subito un controllo da parte della CIE stessa.

In caso di adesione retroattiva, Fost plus può chiedere contributi fino a 3 anni precedenti.

Esempio: un'azienda fa domanda di adesione retroattiva nel 2013. Il compliance scheme chiede che vengano pagati i contributi a partire dal 2010. La prima dichiarazione dovrà riportare i dati dell'immesso riferiti all'anno precedente all'adesione (2012) e questi dati saranno utilizzati anche per calcolare l'ammontare del contributo dovuto per il 2011 e il 2010, applicando le tariffe in vigore in quegli anni.

Dichiarazioni, fatturazioni e tempi di prescrizione in Francia

Eco-Emballages/Adelphe

Avvertenza: a partire dal 2011 la società Adelphe (Compliance scheme del vetro) è stata assorbita da Eco-emballages. Quanto segue è un'elaborazione delle informazioni reperite nella documentazione messa a disposizione sia da Adelphe che da Eco-emballages, assumendo che le regole adottate siano le stesse per l'una e l'altra società.

Dichiarazione dell'immesso

Il soggetto aderente al Compliance scheme deve inviare la dichiarazione entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento all'immesso nell'anno precedente.

Fatturazione

Ogni anno, il Compliance scheme fattura al soggetto aderente un contributo provvisorio, calcolato sulla base del contributo dell'anno precedente. A seconda dell'ammontare della cifra dovuta, il soggetto aderente può ricevere un'unica fattura a metà anno, oppure quattro fatture trimestrali provvisorie. A consuntivo viene poi effettuata una fattura a saldo (o una nota dd'accredito se il saldo risulta negativo). Le fatture sono sottoposte a Iva.

Termini di prescrizione

In caso di adesione retroattiva, Eco-Emballages e Adelphe possono chiedere che siano pagati i contributi fino a 3 anni precedenti. Riportiamo qui di seguito quanto dichiarato da Adelphe nella sua guida dal titolo "Conditions générales de services":

Il contratto che il soggetto aderente stipula con il Compliance scheme prevede diversi casi:

- Se il soggetto aderente ha già stipulato in passato un contratto con un'altro Compliance scheme autorizzato (in pratica può trattarsi solo di Adelphe), il contratto sottoscritto con Ecoemballages va a sostituire il precedente e entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della firma.

- Se alla data di adesione (anno N), il soggetto aderente non ha ancora iniziato l'attività oggetto del contratto, esso entra in vigore il 1° gennaio dell'anno N, indipendentemente dalla data di inizio attività.
- Se alla data di adesione (anno N), il Sottoscrittore ha già avviato l'attività in questione e non ha mai stipulato alcun contratto con altro Compliance scheme autorizzato (e non ha istituito un sistema individuale di gestione di rifiuti di imballaggio), il contratto ha effetto:
 - dal 1° gennaio dell'anno N, se si inizia l'attività nell'anno N;
 - dal 1° gennaio dell'anno N-1, se l'attività è iniziata nell'anno N-1. L'azienda, con effetto retroattivo, è tenuta al pagamento del contributo per l'anno N-1;
 - dal 1° gennaio dell'anno N-2, se l'attività è iniziata nell'anno N-2. L'azienda, con effetto retroattivo, è tenuta al pagamento dei contributi per gli anni N-2 e N-1;
 - dal 1° gennaio dell'anno N-3, se l'attività è iniziata nell'anno N-3. L'azienda, con effetto retroattivo, è tenuta al pagamento dei contributi dall'anno N-3 all'anno N-1 compreso;
 - dal 1° gennaio dell'anno N-3, se l'attività è iniziata nell'anno N-4 o precedenti. L'azienda, con effetto retroattivo, è tenuta al pagamento dei contributi dall'anno N-3 a N-1 compreso.Le tariffe da applicare sono quelle vigenti nell'anno di riferimento.

Dichiarazioni e fatturazione in Germania

Il regime di libero mercato che regola la gestione dei rifiuti di imballaggio ha generato un'esasperata concorrenza tra i 9 Compliance scheme autorizzati, tanto che essi difficilmente pubblicano informazioni riguardo il loro funzionamento.

Per questo motivo, l'unica informazione reperita riguarda la modalità di fatturazione praticata da Duales System Deutschland (DSD), il principale Compliance scheme del Paese.

Fatturazione DSD

Entro il 31 gennaio di ogni anno, DSD emette la fattura corrispondente all'anno in corso, basata sull'impresso al consumo dichiarato rispetto all'anno precedente.

Il calcolo dei fee per il primo anno di contratto viene effettuato e fatturato il primo giorno del mese successivo all'inizio del periodo contrattuale, sulla base di una dichiarazione di impresso presunto da parte dell'associato.

Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, l'azienda consegna la dichiarazione dell'impresso dell'anno precedente. Su questa base avvengono le compensazioni a debito o credito.

Le fatture sono soggette a IVA.

Dichiarazioni, fatturazioni e tempi di prescrizione in Irlanda

Repak

Dichiarazione dell'immesso

Il soggetto aderente al Compliance scheme effettua ogni sei mesi una dichiarazione provvisoria sull'immesso presunto, facendo riferimento allo stesso semestre dell'anno precedente. Quanto dichiarato, per esempio, per il semestre gennaio-giugno del 2013, si deve basare, come valutazione, sull'immesso reale del semestre gennaio-giugno 2012.

Fatturazione

La fatturazione è semestrale (viene emessa una fattura a gennaio e una a luglio) e si basa sulle dichiarazioni provvisorie effettuate dal cliente. Successivamente avverranno le rettifiche dei dati dell'immesso, con conseguente fatturazione o nota di accredito.

Le fatture sono soggette a IVA.

Quando la fattura viene pagata, Repak emette un "Certificato Repak" di conformità, che potrà essere esposto al pubblico nei locali dell'azienda. Il certificato che indica che l'azienda ha adempiuto agli obblighi di raccolta e riciclo dei rifiuti degli imballaggi.

NB: Il riferimento ai "locali dell'azienda" è probabilmente dovuto al fatto che l'Irlanda privilegia una forma di Compliance rivolta specificamente ai locali pubblici, con una formula semplificata concordata direttamente con le singole Autorità locali.

Termini di prescrizione

I free-rider (aziende non iscritte) che decidono di regolarizzare la propria posizione devono pagare tutto il pregresso. Ecco cosa prevede Repak nello specifico:

"Back fees

Any Major Producer wishing to become a Repak member must pay back fees where applicable. Back fee liability is necessary and equitable because organisations registered with Repak since 1997 have effectively and collectively met Ireland's recovery and recycling targets on your behalf. Companies that join Repak will be charged back fees at the rate they would have paid membership fees during those years.

Back Fee Exemptions

Exemption from back fees will be granted to companies for years that they can provide:

- 1. Documented evidence of non 'Major Producer' status in any relevant year(s).*
- 2. Documentary evidence of 'Self-Compliance' for relevant years, which is available from your Local Authority."*

Nota bene: il primo punto si riferisce ad un'altra caratteristica del sistema irlandese. Per maggiori informazioni vedi la sezione dedicata all'Irlanda.

[>> Vai alla Scheda Paese dell'Irlanda](#)

Dichiarazioni, fatturazioni e tempi di prescrizione in Lussemburgo

Valorlux

Dichiarazione immesso

Al momento della firma del contratto con Valorlux, il soggetto aderente compila una dichiarazione del quantitativo di imballaggi immessi sul mercato nell'anno precedente alla firma dell'accordo.


A partire dal secondo anno, le dichiarazioni vanno effettuate entro il 28 febbraio.

Fatturazione

- Anticipo sull'anno in corso: il corrispettivo dovuto per l'esercizio N si basa sui dati degli imballaggi immessi sul mercato nell'anno precedente (N-1).
- Regolarizzazione: l'ammontare effettivo dei contributi dovuti verrà rettificato secondo le dichiarazioni dell'immesso effettivo, effettuate entro il 28 febbraio di ogni anno.

Ecco come Valorlux esemplifica questa procedura:

Example of Invoicing of the VALORLUX Fee



I tempi di prescrizione

I *free riders* (aziende non iscritte) che decidono di regolarizzare la propria posizione devono pagare tutto il pregresso, risalendo eventualmente fino al 1° gennaio 1999, anno in cui è stato istituito il Compliance scheme.

Dichiarazioni e fatturazioni nella Repubblica Ceca

Eko-Kom

Dichiarazione dell'impresso

Il soggetto aderente effettua una dichiarazione trimestrale dell'impresso, entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre.

Fatturazione

Sulla base della dichiarazione, Eko-Kom emette una fattura d'anticipo sul contributo dovuto per il trimestre in corso e conguaglia le partite del trimestre precedente.

Il contributo è assoggettato a Iva.

Ecoembes

Dichiarazione dell'immesso

La dichiarazione annuale sull'immesso deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in esame. Le aziende di nuova adesione sono tenute a inviare la dichiarazione entro un mese dalla data in cui è stato firmato il contratto.

Fatturazione

Sulla base dei dati riportati nella dichiarazione annuale dell'immesso dell'anno precedente, Ecoembes emette quattro fatture trimestrali relative al pagamento del fee per l'anno in corso. Le rettifiche dei dati dell'immesso si saldano con nota di accredito o ulteriore fattura, nelle prime due settimane di marzo di ogni anno.

Il contributo è assoggettato a IVA.

Calendario della fatturazione

Item	Invoicing	Payment
Settlement	2nd two weeks of March	30 days date invoice
First Quarter	2nd two weeks of March	30 days date invoice
Second Quarter	1 April	5 July
Third Quarter	1 July	5 October
Fourht Quarter	1 October	5 January

Example:

Provisional Declaration n-1: 1,200 €

Definitive Declaration n-1/ Provisional n: 1,500 €

Type of Invoice	Amount €	VAT
Settlement	300	VAT
First Quarter	375	VAT
Second Quarter	375	VAT
Third Quarter	375	VAT
Fourth Quarter	375	VAT

In caso di dichiarazioni semplificate e di importi inferiori ai 400 euro, ECOEMBES emette un'unica fattura nel mese di marzo. Al fine di ridurre i costi amministrativi e bancari, le società estere sono autorizzate a fare un unico versamento annuale.

I tempi di prescrizione

I *free riders* (come usualmente, ma impropriamente, vengono chiamate le aziende inadempienti) che vogliono regolarizzare la propria posizione sono tenuti a corrispondere l'ammontare dei contributi dovuti degli ultimi quattro anni, a ritroso rispetto alla data di adesione al sistema.

Dichiarazioni e fatturazione in Svezia

Repa

Dichiarazione dell'impresso

Le aziende aderenti con contributi annuali inferiori a 20.000 SEK (2.384,69 euro - cambio 5 aprile 2013: 1 SEK = 0,12 euro) presentano una dichiarazione annuale entro il 25 gennaio di ogni anno, relativa all'impresso dell'anno precedente.

Le aziende con contributi annuali compresi tra 20.000 e 120.000 SEK (2.384,69 - 14.308,16 euro) presentano dichiarazioni trimestrali, relative all'impresso del trimestre precedente, secondo il seguente calendario:

Trimestre	Data di presentazione della dichiarazione
1° trimestre	entro il 25 aprile
2° trimestre	entro il 25 luglio
3° trimestre	entro il 25 ottobre
4° trimestre	entro il 25 gennaio

Le aziende che immettono volumi di imballaggi con corrispondenti fee superiori alle 120.000 SEK, possono scegliere se inviare una dichiarazione mensile o trimestrale.

Fatturazione

La fatturazione è mensile, trimestrale o annuale secondo la periodicità della dichiarazione. Non vengono fornite informazioni sulle modalità di anticipo, conguaglio e saldo.

I fee sono assoggettati a IVA.

Percentuali Iva

Percentuale Iva applicata ai fee: Europa a 15

	Trattamento fiscale fee
Austria	Soggetto a Iva 20%
Belgio	Soggetto a Iva 21%
Finlandia	Soggetto a Iva 24%
Francia	Soggetto a Iva 19,6%
Germania	Soggetto a Iva 19%
Grecia	Soggetto a Iva 23%
Irlanda	Soggetto a Iva 23%
Lussemburgo	Soggetto a Iva 15%
Paesi Bassi	Soggetto a Iva 21%
Portogallo	Soggetto a Iva 23%
Regno Unito	Soggetto a Iva 20%
Spagna	Soggetto a Iva 21%
Svezia	Soggetto a Iva 25%

Percentuale Iva applicata ai fee: Paesi Nuovo accesso

	Trattamento fiscale fee
Bulgaria	Soggetto a Iva 20%
Cipro	Soggetto a Iva 18%
Estonia	Soggetto a Iva 20%
Lettonia	Soggetto a Iva 21%
Lituania	Soggetto a Iva 21%
Malta	Soggetto a Iva 18%
Polonia	Soggetto a Iva 23%
Repubblica Ceca	Soggetto a Iva 21%
Romania	Soggetto a Iva 24%
Slovacchia	Soggetto a Iva 20%
Slovenia	Soggetto a Iva 20%
Ungheria	Soggetto a Iva 27%